

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**R.G. N.**

**QUESITO MEDICO LEGALE**

"Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il sig. , esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, tenuto conto dell’età e dello stato di salute preesistente:

1. descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;
2. **accerti il C.T.U.**, a seguito di riscontro medico legale,
   * **visivamente** (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori), descrivendo (e se necessario fotografando) escoriazioni, ferite, tumefazioni, ecchimosi, ematomi, cicatrici, amputazioni, dismetrie, alterazioni posturali, ecc.;
   * **e/o strumentalmente,** ad esempio mediante radiografia, TAC, risonanza, ecografia, esame elettromiografico, accertamento otovestibolare, ecc.;
   * e**/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche** -con adeguata motivazione ed indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditate in relazione alla fattispecie concreta (con particolare riguardo alle ipotesi in cui non sia possibile procedere ad esami strumentali, come ad esempio in stato di gravidanza)- ad esempio mediante anamnesi, visite mediche, test psicodiagnostici (per i casi di danno psichico), ulteriori indagini tecniche, ecc.;
3. la natura e l’entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l’evento per cui è causa;

premesso che **-** per dettato normativo e giurisprudenza della Corte di Cassazione - “*per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito*”; premesso altresì che per la Tabella milanese di liquidazione del danno biologico il C.T.U. deve tener conto della “*incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)*”:

1. la durata dell’inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate ed indicando il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;
2. se residuino postumi permanenti precisandone l’incidenza percentuale sull’integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell’eventuale maggior usura lavorativa; nell'ipotesi di non cogente applicazione della "*Tabella delle menomazioni*" (richiamata dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni private), indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme); determini, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;
3. la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future."

Milano, il C.T.U. il G.I.

***I quesiti che seguono possono essere sottoposti dal G.I. al C.T.U. solo se nel processo siano già state allegate e provate dall'attore circostanze di fatto non standardizzate***

***(es. quesito 3 e 4: pratica hobbistica, attività di volontariato;***

***quesito 5: specifica attività lavorativa svolta al momento dell'evento lesivo;***

***quesito 6: non svolgimento di attività lavorativa al momento dell'evento lesivo)***

1. dica il C.T.U. se l'attività abituale di praticata dal periziando all'epoca dell'evento sia in tutto o in parte impedita in conseguenza dell’accertata inabilità temporanea e/o dei postumi permanenti;
2. poiché si versa nell'ipotesi di cogente applicazione dell'art.138 Codice delle Assicurazioni private, dica il C.T.U. se l’inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della seguente condizione soggettiva del danneggiato ;
3. dica il C.T.U. se l’inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro, in tutto o in parte (indicandone la percentuale), l’attività lavorativa di svolta dal periziando all’epoca dell’evento; nell'ipotesi di perdita o limitazione della capacità lavorativa, dica in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue;
4. poiché il danneggiato non lavorava all’epoca dell’infortunio, dica il C.T.U. se i postumi gli impediscano del tutto o in parte ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue.

Milano, il C.T.U. il G.I.